

INFORMATIVA SUL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17/04/25 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il 17 aprile 2025 è stato pubblicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il nuovo accordo previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 riguardante la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti oltre alla formazione del datore di lavoro stesso. Il nuovo Accordo introduce criteri più rigorosi nell'organizzazione dei corsi di formazione, riponendo maggiore attenzione alla qualità didattica e agli strumenti digitali al fine di rafforzare l'efficacia della formazione quale primario strumento di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tale accordo sarà effettivo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, alla data di entrata in vigore, si applicheranno le seguenti disposizioni transitorie:

- **Periodo transitorio di 12 mesi:** sarà ancora possibile avviare corsi di formazione secondo le regole previste dagli accordi Stato-Regioni precedenti (21/12/2011), che verranno abrogati con l'entrata in vigore del nuovo Accordo.
- **Obbligo formativo per i datori di lavoro:** i datori di lavoro avranno 24 mesi dalla data di entrata in vigore per completare il nuovo percorso formativo obbligatorio previsto dall'Accordo.

Fino alla pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, continueranno ad applicarsi le disposizioni degli accordi previgenti.

A seguire una tabella di sintesi delle principali novità:

Figura	Prima del 2025	Dopo Accordo 2025
Lavoratori	Formazione base + specifica (6–16h) Aggiornamento ogni 5 anni (6h)	Contenuti e durata confermati Verifica obbligatoria finale Maggiore tracciabilità
Preposti	8h iniziali + 6h ogni 5 anni	Corso più articolato (12h) Aggiornamento ogni 2 anni Moduli specifici su vigilanza e responsabilità
Dirigenti	16h iniziali Aggiornamento 6h ogni 5 anni	Durata di 12h + 6h modulo cantieri Più attenzione alla cultura della sicurezza Test di valutazione finale
Datori di lavoro (non RSPP)	Nessun obbligo di formazione specifica	Formazione obbligatoria (min. 16h + 6h modulo cantieri) Aggiornamento ogni 5 anni Moduli su obblighi e responsabilità
Datori di lavoro RSPP	Corsi specifici in base al rischio (16–48h) + aggiornamento quinquennale	Confermata la struttura a moduli (8h + 16h) Maggior rigore nella verifica Valutazione in azienda
RSPP/ASPP	Corso base + moduli B e C Aggiornamento 40h (quinquennale)	Percorsi invariati Ma con requisiti più stringenti su docenza e tracciamento e-learning
Formatori e Docenti	Requisiti variabili	Requisiti minimi obbligatori Aggiornamento triennale Esperienza didattica certificata

Corso per LAVORATORI

Il percorso formativo si articola in due moduli distinti:

- Modulo generale che costituisce un credito formativo permanente avente durata minima di 4 ore
- Modulo specifico avente durata minima da 4 a 12 ore a seconda della categoria di rischio corrispondente al settore ATECO 2007 che nel settore delle costruzioni è classificato come ALTO, pertanto di 12 ore.

Aggiornamento

L'aggiornamento ha una durata minima di 6 ore con cadenza quinquennale od ogni qualvolta intervengono elementi modificativi dall'esito della valutazione dei rischi ovvero quando i risultati delle verifiche dell'efficacia della formazione ne evidenzino la necessità.

Corso per PREPOSTO:

Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione per lavoratori generale e specifica. Il percorso formativo avrà una durata minima di 12 ore, valido anche per gli obblighi formativi richiesti ai preposti delle imprese affidatarie nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Aggiornamento

Minimo 6 ore con cadenza biennale od ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Corso per DIRIGENTE

Il percorso formativo si articola in un modulo della durata minima di 12 ore eventualmente integrato da un modulo "cantieri" della durata minima di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Aggiornamento

Minimo 6 ore con cadenza quinquennale

Corso per DATORE DI LAVORO

Il percorso formativo si articola in un modulo della durata minima di 16 ore eventualmente integrato da un modulo specifico "cantieri" della durata minima di 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Aggiornamento

Minimo 6 ore con cadenza quinquennale

Corso per datore di lavoro R.S.P.P.

Si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro. Il percorso formativo è composto da un modulo comune avente una durata minima di 8 ore ed un ulteriore modulo tecnico-integrativo avente durata minima da 12 a 16 ore a seconda della categoria di rischio corrispondente al settore ATECO 2007 che nel settore delle costruzioni è classificato come ALTO pertanto di 16 ore.

Aggiornamento

Minimo 8 ore con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Per le modalità di riconoscimento dei crediti formativi si rimanda all'**allegato III** dell'Accordo in oggetto (pag. 129-134), comprensivo di tabelle di dettaglio per corso/modulo e relativi crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto.

Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.

ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO:

VERIFICA DELL' EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici, dovrà anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di:

- conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l'intervento formativo;
- comportamenti e pratiche abituali inerenti all'organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.

A tal fine il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP, potrà utilizzare una delle seguenti modalità:

1. Analisi infortunistica aziendale.
2. Questionari da somministrare al personale.
3. Check list di valutazione.

Per approfondimenti si rimanda alla parte IV dell'Accordo (PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI) capitolo 7 *"VERIFICA DELL' EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA"* (pag.111).